

Straniero (giurisdizione sullo)

Contratto di agenzia - Indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. - Deroga convenzionale alla giurisdizione italiana in favore di giudice straniero o arbitro estero - Possibilità - Esclusione - Fondamento - Indisponibilità dei diritti ex art. 4, comma 2, l. n. 218 del 1995 - Configurabilità - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21657 del 28/07/2025 (Rv. 675744 - 01)
L'indisponibilità dei diritti che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 218 del 1995, rende nulla la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, sussiste con riferimento alla disciplina inderogabile a svantaggio dell'agente - dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia dettata dall'art. 1751 c.c., così come sostituito dal d.lgs. n. 303 del 1991 in attuazione della direttiva n. 86/653/CEE, che ha lo scopo di impedire, nella disciplina dei rapporti tra agenti commerciali e loro preponenti, differenze tra le legislazioni nazionali tali da poter influenzare sensibilmente le condizioni di concorrenza e da pregiudicare il livello di protezione degli agenti. (Nella specie la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha escluso la derogabilità convenzionale della giurisdizione italiana in favore di un arbitro statunitense, in relazione alla controversia promossa da un agente di commercio per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto).